



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

La **Formazione Professionale Continua** (FPC) è un adempimento giuridico e deontologico degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, secondo quanto previsto dai regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale e dagli Ordini locali.

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA: OBBLIGO E NECESSITÀ



La **formazione professionale** costituisce un **obbligo** per il professionista ma anche uno strumento indispensabile per **aggiornare**, **approfondire** e **specializzare** le proprie competenze professionali



FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Novità - Nuovo Regolamento per la FPC in vigore dal 30 settembre 2023

La vigente regolamentazione sulla FPC prevede che i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili acquisiscano almeno **90** crediti nell'arco di un triennio.

Nel triennio almeno **9** crediti formativi devono maturarsi nelle materie: ordinamento, deontologia, organizzazione dello studio professionale, normativa antiriciclaggio e tecniche di mediazione.

Si segnalano alcune novità introdotte:

- Riformulazione dell'obbligo formativo ed eliminazione del minimo di 20 crediti formativi annuali. La nuova formulazione dell'art. 5 prevede che l'obbligo formativo è assolto con il conseguimento di 90 CFP nel triennio, senza alcun limite annuale. **Tale disposizione non si applica per la formazione MEF.**
- Eliminazione dei test di verifica della presenza per gli eventi e-learning;
- Maturazione dei crediti formativi. All'Art. 4 del nuovo Regolamento è stato indicato il criterio di maturazione dei crediti dove ad ogni ora (o frazione di ora superiore a 30 minuti) equivale un CFP;
- Decorrenza dell'obbligo formativo. Nel nuovo Regolamento è previsto che per i nuovi iscritti nell'albo, per coloro che si trasferiscono dall'elenco speciale all'albo e per coloro che cessano la condizione di non esercente, l'obbligo formativo decorre dal primo giorno del mese successivo all'iscrizione nell'albo e non più dall'anno successivo. Per effetto delle disposizioni transitorie tale modifica è efficace a partire dal 1° gennaio 2024;
- Modifiche all'elenco materie. Sono state rinominate le materie del Gruppo B nel seguente modo "organizzazione dello studio professionale, normativa antiriciclaggio, tecniche della mediazione e anticorruzione" e inserita la lettera "B.5. Anticorruzione" che non costituisce materia obbligatoria.

Il periodo di formazione professionale continua è triennale. I trienni formativi sono fissi ed il 1° gennaio 2023 è iniziato il triennio che si concluderà il 31.12.2025



Le attività formative valide ai fini dell'attribuzione dei crediti sono **esclusivamente** quelle derivanti dalle iniziative inserite nei programmi formativi predisposti dagli Ordini territoriali ed approvati dal Consiglio Nazionale.

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Riduzioni ed esoneri previsti dal Regolamento per la FPC

CAUSE DI ESENZIONE

E' previsto l'esonero dall'obbligo formativo (art. 8 comma 1 Regolamento FPC) in caso di:

- ✓ **Maternità/Congedo parentale:** con estensione ai padri e ai genitori adottivi o affidatari dell'esenzione per maternità (lett. a);
- ✓ **Cause non derivanti da sanzioni disciplinari:** che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi (lett. b);
- ✓ **Assunzione di cariche pubbliche elettive:** Per le quali la vigente legislazione preveda la possibilità di usufruire di permessi o aspettativa dal lavoro per la durata del mandato (lett. c)
- ✓ **Infortunio; malattia; malattia grave del coniuge, del convivente, dei parenti e degli affini entro il 1° grado e dei componenti il nucleo familiare e altri casi di documentato impedimento derivanti da cause di forza maggiore.** Il Consiglio valuta e decide discrezionalmente sulla istanza di esonero (lett. d);
- ✓ **Non esercizio della professione** (art. 8 comma 5)



Riduzioni ed esoneri previsti dal Regolamento per la FPC

RIDUZIONI

È previsto un obbligo formativo “ridotto” per tutti gli iscritti che abbiano compiuto il **65° anno di età** o compiano il 65° anno di età in una data compresa nel triennio in corso (art. 6 Regolamento FPC).

L’obbligo formativo è ridotto a 30 crediti da conseguire nell’arco del triennio.

Permane l’obbligo di conseguire almeno 9 crediti nelle materie: ordinamento, deontologia, organizzazione dello studio professionale, normativa antiriciclaggio e tecniche di mediazione.

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Riduzioni ed esoneri previsti dal Regolamento per la FPC

RICHIESTA DI ESENZIONE

La richiesta di esenzione deve pervenire al Consiglio dell'Ordine senza ritardo rispetto alla sopravvenienza della causa di esonero e comunque entro un termine che consenta all'iscritto, in caso di esito sfavorevole della verifica operata dall'Ordine, di ottemperare comunque all'obbligo formativo minimo annuale.



Lo svolgimento della “formazione professionale continua” è obbligo anche per i professionisti sospesi dall'esercizio della professione in forza di un provvedimento disciplinare

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Equipollenza tra FPC e corsi di formazione iniziale e aggiornamento biennale OCC

L'obbligo formativo iniziale e biennale a carico dei Gestori della crisi – fissato in 40 ore complessive dall'art.4 D.M. 202/2014 – può essere assolto mediante la partecipazione a corsi di formazione, ciascuno della durata non inferiore a 12 ore ed aventi ad oggetto le materie della crisi di impresa e del sovraindebitamento.



FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Formazione dei Revisori legali iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

L'obbligo formativo, decorrente dal 1° gennaio 2017, è stato introdotto dal D. Lgs. 39/2010 che ne disciplina anche i profili sanzionatori. Detto obbligo formativo deve essere assolto con l'acquisizione in ciascun anno di almeno 20 crediti formativi con un minimo di 60 crediti nel triennio. Almeno 10 crediti formativi annui dovranno essere conseguiti nelle materie caratterizzanti la revisione legale. Gli altri 10 crediti potranno essere conseguiti in altre materie,

comunque direttamente correlate alla revisione legale. La comunicazione annuale al M.E.F. dell'avvenuto assolvimento degli obblighi formativi da parte dei Revisori iscritti agli Ordini professionali territoriali competenti avverrà a cura di questi ultimi per gli eventi dagli stessi organizzati.

La principale novità del programma formativo per i revisori legali 2024 è rappresentata dall'introduzione di un nuovo gruppo di materie, contraddistinto dalla lettera D), riguardanti alcuni temi relativi alla rendicontazione di sostenibilità e all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, che nel Programma 2023 era stata genericamente inserita tra le materie del Gruppo C) – Diritto societario.



FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Riduzioni ed esoneri previsti dal Regolamento per la FPC

Tutti gli esoneri e le riduzioni assumono rilevanza ai soli fini della formazione professionale continua degli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e non anche ai fini dell'analogo obbligo formativo ex art. 5 del D. Lgs n. 39/10 previsto per gli iscritti al Registro dei Revisori legali, la verifica del cui assolvimento non rientra tra le competenze dell'Ordine Territoriale

